

COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

Area Economico-Finanziaria

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

(artt. 10 e seguenti del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2026)

IL RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni si attengono;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'art. 26, in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 107, in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli articoli 16, 94 e 95, in quanto compatibili;

Richiamato il *“Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e ausili finanziari a soggetti pubblici e privati”*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2026 (di seguito, *“Regolamento”*), e in particolare gli artt. da 7 a 15 e l'Allegato A;

Dato atto che il presente bando è adottato in sede di prima applicazione del Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del medesimo, entro il termine ivi previsto del 31 maggio 2026;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le risorse da destinare alla concessione di contributi per l'esercizio 2026;

Vista la propria determinazione n. 80 del 25/05/2026, di approvazione del presente bando e di prenotazione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione;

In esecuzione del Regolamento e degli atti sopra richiamati,

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati al sostegno di iniziative, progetti o attività di interesse pubblico o generale, secondo le condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione degli articoli 10 e seguenti del Regolamento, le modalità di concessione di contributi a soggetti e privati senza scopo di lucro per la realizzazione, nel territorio comunale o con ricadute sullo stesso, di iniziative, progetti o attività di interesse pubblico o generale ricadenti nei settori di intervento di cui all'articolo 3 del Regolamento.

2. Il bando è rivolto al sostegno di iniziative riferite all'esercizio finanziario 2026, da svolgersi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. Sono ammesse, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, anche iniziative già realizzate o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del presente bando, purché ricomprese nel medesimo arco temporale e suscettibili di verifica documentale.

Art. 2 – Risorse disponibili

1. Le risorse complessivamente messe a disposizione dal presente bando ammontano a euro 12.000,00 (dodicimila/00), imputate sul capitolo 15600 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento.

2. Il Comune si riserva la facoltà di incrementare la dotazione del bando in caso di sopravvenute disponibilità di bilancio, ovvero di non procedere all'assegnazione integrale delle risorse qualora le istanze ammesse risultino in numero o qualità non sufficienti.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti

1. Possono presentare domanda, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, i comitati e gli altri enti privati senza scopo di lucro.

2. I soggetti richiedenti devono possedere, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento, e in particolare:

- a) essere dotati di codice fiscale e, ove prevista dalla legge, di partita IVA;
- b) essere in regola con gli obblighi assicurativi, contributivi e in materia di sicurezza;
- c) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e non avere esposizioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, salva preventiva regolarizzazione.

3. Trovano altresì applicazione le cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 3, del Regolamento. Non possono pertanto beneficiare di contributi i soggetti nei cui organi di amministrazione figurino amministratori comunali in carica, nonché i soggetti ad essi legati da rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Art. 4 – Iniziative, progetti e attività finanziabili

1. Sono finanziabili, nei limiti di cui all'articolo 8 del Regolamento, le iniziative, i progetti o le attività:

- a) coerenti con le finalità istituzionali del Comune e con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- b) riconducibili ai settori di intervento di cui all'articolo 3 del Regolamento;
- c) aventi carattere di interesse pubblico o generale;
- d) determinati nei contenuti, nei tempi di realizzazione e negli obiettivi.

2. Il presente bando è destinato al finanziamento di iniziative ricomprese nei seguenti settori di cui all'articolo 3 del Regolamento:

- a) cultura, educazione, formazione e istruzione;
- b) sport, attività motorie, ricreative e del tempo libero;
- c) politiche giovanili, aggregazione sociale e cittadinanza attiva;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio;
- e) protezione civile e sicurezza della comunità;
- f) promozione turistica e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale ed enogastronomico;
- g) sviluppo economico locale, attività produttive, commercio, artigianato e agricoltura;
- h) tutela dei diritti, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;
- i) valorizzazione e animazione di beni, spazi e strutture di interesse collettivo.

3. Non sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, i contributi:

- a) destinati genericamente al sostegno dell'attività corrente del beneficiario;
- b) destinati ad attività di carattere continuativo;
- c) diretti alla copertura di disavanzi derivanti dalla gestione di esercizi precedenti.

4. Non possono essere ammessi al riparto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento, i soggetti affidatari della realizzazione di eventi o iniziative appaltati dal Comune, né i soggetti che, per la medesima iniziativa, siano già destinatari di contributi o altre forme di sostegno economico derivanti da specifiche convenzioni o accordi con il Comune.

Art. 5 – Spese ammissibili ed escluse

1. Sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, le spese:

- a) direttamente riferibili all'iniziativa per cui il contributo è concesso;
- b) effettivamente sostenute o da sostenere nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026;

- c) pertinenti, congrue e documentabili;
- d) conformi alle prescrizioni del presente bando.

2. Non sono in ogni caso ammissibili, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento:

- a) i compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, corrisposti al richiedente o ai propri soci o aderenti per prestazioni personali;
- b) le spese di rappresentanza;
- c) le spese che non risultino necessarie o giustificabili in relazione all'iniziativa.

3. Le somme concesse sono vincolate alla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo. L'eventuale variazione sostanziale del progetto o della destinazione delle spese deve essere previamente autorizzata dal responsabile dell'area competente, a pena di riduzione o revoca, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento.

Art. 6 – Misura del contributo

1. Il contributo massimo concedibile a ciascun beneficiario è pari a euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
2. Il contributo non può comunque eccedere l'importo richiesto in domanda, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento.

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente bando (Modello A), deve pervenire al Comune di Montieri entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 9 luglio 2026.**
2. La domanda è trasmessa esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.montieri@postacert.toscana.it, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante;
 - b) all'indirizzo email info@comune.montieri.gr.it, con sottoscrizione olografa e allegazione di copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate al comma 2. Fa fede, ai fini del rispetto del termine, la data e l'ora di consegna alla casella PEC ovvero della Email.
4. Le domande pervenute oltre il termine ovvero presentate con modalità diverse da quelle prescritte sono dichiarate irricevibili e non sono sottoposte a istruttoria.

Art. 8 – Contenuto della domanda

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contiene, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento:
 - a) i dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale e/o partita IVA, recapiti, dati del legale rappresentante);

- b) la descrizione dell’iniziativa, del progetto o dell’attività;
- c) il valore del contributo richiesto;
- d) il piano finanziario preventivo, con indicazione delle entrate previste e delle eventuali ulteriori forme di finanziamento richieste o ottenute;
- e) il cronoprogramma di realizzazione;
- f) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto compatibili anche in relazione all’importo del contributo richiesto, e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto, in quanto compatibile;
- g) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando e l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 3, del Regolamento;
- h) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, ove non già agli atti del Comune;
- i) ogni ulteriore documento utile alla valutazione dell’iniziativa secondo i criteri di cui all’Allegato A del Regolamento.

2. È ammesso il soccorso istruttorio per la regolarizzazione di carenze formali della documentazione. La domanda incompleta, anche a seguito di richiesta di integrazione rimasta senza esito nel termine assegnato, è dichiarata inammissibile, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Regolamento.

Art. 9 – Istruttoria e criteri di valutazione

1. Il responsabile dell’area competente verifica l’ammissibilità delle domande, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Le domande ammesse sono valutate, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all’Allegato A del Regolamento, di seguito riportati in forma sinottica:

N.	Criterio	Peso massimo
1	Radicamento territoriale e base associativa	25
2	Rilevanza dell’iniziativa per la comunità locale	20
3	Qualità e completezza della proposta progettuale	15
4	Grado di cofinanziamento	15

N.	Criterio	Peso massimo
5	Capacità organizzativa del richiedente	15
6	Ricaduta territoriale dell'iniziativa	10
TOTALE		100

3. L'articolazione dei punteggi all'interno di ciascuna fascia, nonché la descrizione analitica delle fasce, sono quelle di cui all'Allegato A del Regolamento, che si intende qui integralmente richiamato.

4. La valutazione è effettuata dal responsabile dell'area competente, anche previa nomina di apposita commissione tecnica.

Art. 10 – Formazione della graduatoria e riparto

1. All'esito della valutazione è formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.

2. Il contributo spettante a ciascun beneficiario ammesso è determinato in misura proporzionale al punteggio ottenuto, secondo la formula di cui all'articolo 12, comma 2, del Regolamento:

$$C = (S / T) \times P$$

in cui: S è lo stanziamento disponibile; T è la somma dei punteggi di tutti i soggetti ammessi; P è il punteggio del singolo soggetto; C è il contributo risultante.

3. Il contributo assegnato non può in ogni caso eccedere l'importo richiesto dal beneficiario. Qualora dall'applicazione della formula di cui al comma 2 residuino somme non assegnate in ragione di tale limite, le medesime sono redistribuite, con il medesimo criterio proporzionale, tra i soggetti ammessi il cui contributo assegnato risulti inferiore all'importo richiesto, sino a completo esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento.

4. La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile dell'area competente ed è pubblicata all'Albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Art. 11 – Concessione ed erogazione

1. Il contributo è erogato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), del presente bando, in due quote, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento:

- a) la prima, pari al cinquanta per cento dell'importo assegnato, entro trenta giorni dall'efficacia della determinazione di concessione;
- b) la seconda, a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 12 – Rendicontazione

1. La rendicontazione, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, è composta dai seguenti documenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento:

- a) relazione illustrativa sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
- b) rendiconto finanziario dell'iniziativa;
- c) elenco analitico delle spese sostenute, corredato dei relativi giustificativi (fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti, documentazione equipollente);
- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità della documentazione e la destinazione delle somme alle finalità del contributo.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile risulti inferiore a quella preventivata, il contributo è rideterminato in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento.

3. La mancata presentazione della rendicontazione comporta la restituzione di quanto già erogato a titolo di prima quota, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Art. 13 – Controlli, riduzione, decadenza e revoca

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla regolarità della documentazione, sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa e sulla coerenza delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Regolamento, il contributo è soggetto a riduzione, decadenza o revoca nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione, totale o parziale, dell'iniziativa finanziata;
- b) realizzazione difforme in misura sostanziale rispetto a quanto ammesso a contributo;
- c) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione, salvo giustificato motivo;
- d) irregolarità, incompletezza grave o non veridicità della documentazione;
- e) utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
- f) sovrapposizione di finanziamenti pubblici con sovracompensazione della medesima spesa;
- g) perdita dei requisiti richiesti dal Regolamento, dal bando o dal provvedimento di concessione.

3. Nei casi di cui al comma 2, il responsabile dell'area competente avvia il procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di revoca, il Comune dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione comporta la segnalazione alle autorità competenti e l'esclusione del beneficiario dai contributi comunali per i due esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5, del Regolamento.

Art. 14 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a:

- a) realizzare l'iniziativa nei termini, nei modi e con gli obiettivi indicati in sede di domanda;
- b) menzionare in tutto il materiale informativo e promozionale relativo all'iniziativa il sostegno economico del Comune di Montieri, salvo diverse indicazioni del provvedimento di concessione;
- c) comunicare tempestivamente al responsabile dell'area competente ogni variazione significativa rispetto al progetto presentato;
- d) presentare la rendicontazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12 del presente bando;
- e) consentire i controlli da parte del Comune, anche in corso di realizzazione dell'iniziativa.

Art. 15 – Estraneità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il beneficiario e soggetti terzi per forniture, prestazioni di servizi, collaborazioni o qualsiasi altra prestazione, e non assume responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa, né per eventuali danni a persone o cose che si verifichino in occasione della medesima, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.

Art. 16 – Pubblicità e trasparenza

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line per almeno dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Regolamento, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

2. Ai provvedimenti di concessione di importo superiore a mille euro si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti nell'ambito del presente bando sono trattati dal Comune di Montieri, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di concessione del contributo, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione di cui al precedente articolo.

2. L'informativa estesa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo <https://www.comune.montieri.gr.it/home/info/privacy-policy.html>.

Art. 18 – Responsabile del procedimento, informazioni e disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento è Stefania Muzzi, contattabile ai recapiti 0566/906331.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2026, nonché le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.
3. Avverso il presente bando e i conseguenti provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Sono allegati al presente bando, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - a) Modello A – Domanda di contributo;
 - b) Modello B – Schema di rendicontazione;

Montieri, lì 25/05/2026

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria